

**Beni - immateriali - marchio - in genere (esclusività del marchio) - Corte di Cassazione
Sez. 1, Sentenza n. 10826 del 25/05/2016**

Marchio contenente un patronimico - Cessione dal suo titolare a terzi - Successivo inserimento dello stesso patronimico in altro segno distintivo della persona - Legittimità - Limiti.

In tema di cessione di marchio (nella specie "Fiorucci"), l'inserimento, in quest'ultimo, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l'abbia incluso in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi l'abbia ceduto a terzi, non è conforme alla correttezza professionale se non sia giustificato, in un ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona, che ha certo il diritto di svolgere una propria attività economica ed intellettuale o creativa ma senza trasformare la stessa in un'attività parallela a quella per la quale il marchio anteriore sia non solo stato registrato ma abbia anche svolto una rilevante sua funzione distintiva.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10826 del 25/05/2016